

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2015

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [T.A. e altri contro la Svizzera](#) del 7 luglio 2015 (n.°50165/14)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); allontanamento verso l'Italia

I ricorrenti, due cittadini dello Sri Lanka, hanno fatto valere che il loro allontanamento verso l'Italia avrebbe violato i diritti conferiti loro dalla Convenzione. La Corte ha constatato che il 28 gennaio 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva deciso di esaminare la domanda d'asilo di entrambi i ricorrenti che quindi non sarebbero stati allontanati verso l'Italia. Ogni futura decisione della SEM riguardo a questa domanda d'asilo sarebbe inoltre impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale e, di norma, il ricorso avrebbe un effetto sospensivo. Cancellazione dal registro, perché la controversia è stata risolta (art. 37 par. 1 CEDU; unanimità).

Decisione [Macalin Moxamed Sed Dahir contro la Svizzera](#) del 15 settembre 2015 (n. 12209/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto di modificare la grafia del cognome

Appellandosi all'articolo 8 CEDU e all'articolo 14 in combinazione con l'articolo 87 CEDU, la ricorrente ha deplorato il rifiuto della sua domanda di modifica della grafia del cognome. Se pronunciato all'occidentale, il suo cognome assumerebbe un significato umiliante nella lingua del suo Paese d'origine, la Somalia. L'approvazione della domanda della ricorrente le avrebbe permesso di usare diverse grafie, a seconda dei documenti da firmare. La Corte ha ritenuto che una simile situazione non è compatibile con il principio dell'unità del cognome.

La Corte ha inoltre constatato che la gravità di una potenziale ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dipende fortemente dalla lingua - nel presente caso il somalo - in cui il cognome, se pronunciato all'occidentale, assume un significato umiliante. Ha quindi concluso che la situazione della ricorrente non è paragonabile a quella di una persona il cui cognome assume un significato umiliante o ridicolo in una lingua ampiamente diffusa, ad esempio una lingua nazionale. Ricorso irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Bouyid contro il Belgio](#) del 28 settembre 2015 (n. 23380/09) (Grande Camera)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); schiaffo inferto da agenti delle forze dell'ordine

I ricorrenti sono stati schiaffeggiati da agenti in un commissariato di polizia a Bruxelles. Han-

no sostenuto dinanzi alla Corte di essere stati vittima di un trattamento degradante. Inoltre l'inchiesta condotta in seguito al loro ricorso non sarebbe inoltre stata svolta nel rispetto delle esigenze della Convenzione. La Corte ha riconosciuto che dare uno schiaffo, anche se non intenzionale e senza conseguenze gravi, può rappresentare un trattamento degradante. Inoltre ricorda che, tenuto conto del rapporto superiorità-inferiorità, la Convenzione vieta la tortura in termini assoluti, anche nelle situazioni più difficili e indipendentemente dal comportamento delle persone interessate. Lo schiaffo controverso che gli agenti di polizia hanno dato ai ricorrenti che si trovavano sotto il loro controllo, e che non rappresentava un impiego della forza strettamente necessario, avrebbe violato la dignità di questi ultimi. Violazione dell'aspetto materiale dell'articolo 3 CEDU (14 voti contro tre).

La Corte ha poi decretato che l'inchiesta non è stata efficace, visto che le autorità inquirenti non hanno conferito la debita attenzione alle affermazioni dei ricorrenti e perché è durata troppo a lungo. Violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Martzaklis e altri contro la Grecia](#) del 9 luglio 2015 (n. 20378/13)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); condizioni di detenzione di persone sieropositive

I ricorrenti sono sieropositivi e presentano un grado d'invalidità minimo pari al 67 per cento. Dinanzi alla Corte hanno lamentato le condizioni di detenzione nell'ospedale del carcere, la loro «ghettizzazione» in un reparto separato di questo ospedale nonché il rifiuto delle autorità di esaminare se queste condizioni fossero compatibili con il loro stato di salute. La Corte ha confermato le precarie condizioni di detenzione materiali e sanitarie nell'ospedale in questione come pure le irregolarità nei trattamenti medici. I ricorrenti sarebbero stati esposti (e molti detenuti lo sono forse ancora) a una sofferenza fisica e morale che andrebbe oltre a quella correlata alla detenzione. Ha pertanto concluso che i ricorrenti hanno subito un trattamento disumano e degradante e che il loro isolamento dalla restante popolazione carceraria non era né oggettivamente né ragionevolmente giustificabile e non era neppure necessario. Violazione dell'articolo 3 CEDU e dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti non disponevano di rimedi giuridici per contestare le condizioni di detenzione nell'ospedale del carcere di Korydallos o per chiedere la liberazione condizionale. Violazione dell'articolo 13 in combinazione con l'articolo 3 CEDU (unanimità). Ricorso irricevibile (unanimità).

Sentenza [Kuttner contro l'Austria](#) del 16 luglio 2015 (n. 7997/08)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); esame della detenzione di un autore di reato in un istituto psichiatrico

Il caso concerne essenzialmente il ricorso di un autore di reato condannato che ha fatto valere ritardi nel trattamento della sua domanda di liberazione da un istituto psichiatrico. La Corte ha sottolineato che per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, al presente caso si applica l'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, sebbene la domanda di esame delle condizioni di detenzione presentata all'epoca dal ricorrente non avrebbe portato alla sua liberazione, ma soltanto a un trasferimento in un carcere ordinario. La Corte ha ritenuto in particolare che il periodo di 16 mesi intercorso fra le decisioni finali nella prima e nella seconda serie di procedimenti sulla domanda di liberazione del ricorrente non soddisfa l'esigenza di una decisione in tempi brevi e che il ritardo è ascrivibile ai tribunali. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità).

tà); nessun esame della presunta violazione dell'articolo 6 (sei voti contro uno). Ricorso irricevibile (unanimità).

Sentenza [A.K. contro il Liechtenstein](#) del 9 luglio 2015 (n. 38191/12)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); applicabilità dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU alla procedura riguardante le misure preventive; imparzialità dei giudici

Il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che i cinque giudici della Corte costituzionale competenti per l'esame del suo caso non sarebbero stati imparziali, in particolare perché ciascuno di essi aveva preso parte alla decisione sulle domande di ricusazione contro gli altri quattro giudici. La Corte ha ritenuto legittimi i dubbi del ricorrente circa l'imparzialità dei cinque giudici, considerate le procedure scelte da questi ultimi per respingere le sue domande di ricusazione. Ha inoltre constatato che l'applicazione di procedure conformi alla legge non avrebbe portato ad una paralisi del sistema giudiziario dello Stato convenuto. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [M.N. e altri contro San-Marino](#) del 7 luglio 2015 (n. 28005/12)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); perquisizione e confisca di dati bancari

Secondo i ricorrenti, quattro cittadini italiani, la confisca da parte delle autorità giudiziarie di San Marino di documenti bancari che li concernono avrebbe violato una serie di diritti tutelati dalla Convenzione. La decisione era stata presa su domanda delle autorità inquirenti italiane nel quadro di una procedura per riciclaggio di denaro che non interessava i ricorrenti. Per la Corte i documenti bancari rappresentano indubbiamente dati personali, indipendentemente dal fatto che contengano o no informazioni sensibili e a prescindere dall'identità del proprietario del supporto dell'informazione. La nozione «vita privata» secondo l'articolo 8 CEDU comprende anche tali informazioni. Il caso solleverebbe anche la questione del diritto al rispetto della corrispondenza, visto che sono state confiscate anche lettere ed e-mail. La Corte ha ritenuto insufficienti le garanzie procedurali dell'ordinamento giuridico di San Marino, dato che i ricorrenti, non essendo stati accusati di frode e non essendo i proprietari degli istituti bancari sotto inchiesta, non hanno potuto impugnare la confisca, la copia e la conservazione successiva delle informazioni contenute nei loro estratti e assegni bancari, disposizioni fiduciarie ed e-mail. I ricorrenti sarebbero quindi stati svantaggiati rispetto alle persone accusate nel quadro di queste procedure e ai proprietari degli istituti bancari o fiduciari, i quali disponevano di rimedi giuridici per impugnare la decisione di perquisizione e di confisca. Il diritto nazionale non avrebbe pertanto tutelato efficacemente i ricorrenti. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità); nessun esame della deplorata violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 e dell'articolo 13 CEDU.

Sentenza [Berland contro la Francia](#) del 3 settembre 2015 (n. 42875/10)

Nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); misure di sicurezza nei confronti di una persona penalmente incapace

Il caso concerne la disposizione di misure di sicurezza, in virtù di una legge del 25 febbraio 2008, nei confronti del ricorrente, riconosciuto penalmente incapace, per un omicidio perpetrato prima dell'entrata in vigore di questa legge. Invocando l'articolo 7 paragra-

fo 1 CEDU, il ricorrente ha deplorato l'effetto retroattivo della legge del 25 febbraio 2008. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di incapacità penale e le misure di sicurezza ad essa associate non rappresentano una pena ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1 CEDU, bensì una misura preventiva cui non si applica il divieto di retroattività. Non applicabilità dell'articolo 7 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza [Parrillo contro l'Italia](#) del 27 agosto 2015 (n. 46470/11) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); donazione di embrioni provenienti da una fecondazione in vitro ai fini della ricerca

La ricorrente ha fatto valere che il divieto sancito dall'ordinamento giuridico italiano di donare embrioni ai fini della ricerca violerebbe il suo diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU). La Corte ha ritenuto che la possibilità della ricorrente di decidere consapevolmente e ponderatamente sull'utilizzo dei suoi embrioni rappresenta un aspetto intimo della sua vita personale e che quindi rientra nel suo diritto all'autodeterminazione. Considerata la mancanza di un consenso europeo o di prescrizioni internazionali, occorrerebbe tuttavia lasciare un ampio margine di apprezzamento allo Stato convenuto. L'ampio dibattito, suscitato dall'elaborazione della legge, avrebbe tenuto conto delle diverse opinioni e di questioni di natura scientifica ed etica. Il legislatore avrebbe tenuto conto sia dell'interesse dello Stato di tutelare gli embrioni, sia di quello degli interessati di esercitare il loro diritto all'autodeterminazione. La Corte ha constatato che la scelta di donare gli embrioni ai fini della ricerca era imputabile unicamente alla volontà della ricorrente, dato che il suo partner era deceduto. Ha infine ritenuto che lo Stato convenuto non ha superato l'ampio margine d'apprezzamento in materia di cui dispone e che il divieto contestato è necessario in una società democratica. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (sedici voti contro uno).

Sentenza [Oliari e altri contro l'Italia](#) del 21 luglio 2015 (n. 18766/11 e 36030/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); impossibilità per le coppie omosessuali di ottenere il riconoscimento legale

Il caso interessa l'impossibilità per i ricorrenti, tre coppie omosessuali, di sposarsi o di ottenere il riconoscimento legale della loro unione secondo il diritto italiano. La Corte ha ritenuto che la tutela di cui godono attualmente le coppie omosessuali secondo il diritto italiano non solo non tenga sufficientemente conto dei bisogni fondamentali di una coppia in una relazione stabile ma sia anche troppo poco affidabile. Se una coppia omosessuale non può sposarsi, l'unione civile o l'unione domestica registrata costituirebbe il mezzo più appropriato per una coppia omosessuale di vedere riconosciuta la propria unione a livello di legge. La Corte ha constatato che tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa è in atto la tendenza a riconoscere giuridicamente le unioni omosessuali, visto che 24 su 47 di loro avrebbero emanato una normativa corrispondente. Inoltre la Corte costituzionale italiana avrebbe chiesto a più riprese una simile tutela e il riconoscimento legale delle coppie omosessuali. Recenti studi mostrerebbero inoltre che la maggioranza della popolazione italiana sostiene il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità); nessun esame della presunta violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Decisione [Okitaloshima Okonda Osungu e Lokongo contro la Francia](#)
dell'8 settembre 2015 (n. 76860/11 e 51354/13)**

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); tutela della proprietà (art. 1 Protocollo n. 1); rifiuto di versare gli assegni familiari per mancato rispetto delle regole sul ricongiungimento familiare

I ricorrenti, facendo venire i loro figli in Francia, hanno violato la procedura alla base del riconoscimento familiare e si sono quindi visti rifiutare il versamento degli assegni familiari. Per la Corte il rifiuto non è dovuto né a una questione legata alla cittadinanza dei ricorrenti, né a un altro criterio sancito dall'articolo 14 CEDU, ma al fatto che i ricorrenti non avrebbero osservato le regole applicabili al riconoscimento familiare. La disparità di trattamento poggerebbe quindi su motivi oggettivi e ragionevoli. Ricorsi irricevibili (unanimità).